

TIPOLOGIA AZIENDA	AMMORTIZZATORE SOCIALE ATTIVABILE CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”
AZIENDA INDUSTRIALE O EDILE <i>(a prescindere dal numero di dipendenti)</i>	CIG ORDINARIA (Cassa integrazione guadagni ordinaria) <ul style="list-style-type: none"> – Periodo coperto dalla prestazione: dal 23/02/2020 al 31/08/2020; – Durata 9 settimane; – La domanda deve essere presentata entro il 4° mese successivo all’inizio della sospensione (esempio: inizio sospensione il 18/03/2020, la domanda può essere presentata entro il 31/07/2020); – L’importo viene erogato dall’azienda in busta paga dopo l’autorizzazione INPS e recuperato con il pagamento dei contributi INPS; salvo la facoltà in caso di accordo sindacale di anticipare l’importo nel mese di sospensione; – L’azienda in caso di difficoltà finanziaria, potrà richiedere all’INPS il pagamento diretto al lavoratore
AZIENDA ARTIGIANA <i>(a prescindere dal numero di dipendenti)</i>	FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani, l’equivalente della Cassa integrazione per le altre aziende): <ul style="list-style-type: none"> - Periodo coperto dalla prestazione: dal 26/02/2020 al 31/03/2020 (in attesa di proroga) - la domanda può essere presentata anche oltre il normale termine di 14 giorni dall’inizio della sospensione; - max 100 giorni per settimana lavorativa su 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa su 6 giorni; - L’importo viene erogato con bonifico bancario dal fondo all’azienda, che successivamente lo erogherà al lavoratore in busta paga.
AZIENDA DEL SETTORE TERZIARIO/COMMERCIO (BAR, RISTORANTI, VENDITA AL PUBBLICO, ETC)	FIS (Fondo di integrazione salariale): le prestazioni sono le stesse della CIG Ordinaria L’azienda potrà richiedere all’INPS il pagamento diretto al lavoratore anche se non in difficoltà finanziaria.
AZIENDA CHE APPICA IL CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON PIU’ DI 5 DIPENDENTI	Fondo Bilaterale di Solidarietà per gli autoferrotranvieri: le prestazioni sono le stesse della CIG Ordinaria
ALTRE AZIENDE NON RICOMPRESE TRA QUELLE MENTIONATE AI PUNTI PRECEDENTI COMPRESSE LE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO, DEL COMMERCIO CON MENO DI 6 DIPENDENTI E DELLA PESCA ESCLUSO I DATORI DI LAVORO DOMESTICO	CIG IN DEROGA (Cassa integrazione in deroga): <ul style="list-style-type: none"> - Periodo coperto: dal 23/02/2020 - - Durata 9 settimane; - La domanda deve essere presentata sul sito della Regione, al momento non ancora attiva la procedura, appena la Regione attiverà la procedura si potrà procedere alle domande che coprono anche periodi retroattivi dal 23.02.2020. - L’importo della Cassa Integrazione viene erogato al lavoratore direttamente dall’INPS

Importi giornalieri erogati per CIG ORDINARIA, CIG IN DEROGA, assegno ordinario FIS, assegno ordinario Fondo Autoferrotranvieri:

- Per stipendi lordi mensili fino a € 2.159,48 per il mese di marzo € 42,71 al lordo delle trattenute IRPEF;
- Per stipendi lordi mensili oltre € 2.159,48 per il mese di marzo € 51,34 al lordo delle trattenute IRPEF

Importi giornalieri erogati per FSBA per tutti gli stipendi lordi, per il mese di marzo € 51,34 al lordo delle trattenute IRPEF.